



Commento relativo all' ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD)

I. Situazione iniziale

La revisione della legge sulle derrate alimentari approvata dal Parlamento nel giugno 2014 permette di disciplinare l'ambito dell'acqua per piscine e docce, che sarà considerata alla stregua degli oggetti d'uso (art. 5, lett. i, della nuova legge sulle derrate alimentari). L'acqua destinata a entrare in contatto con il corpo umano pone determinati problemi che vanno risolti fissando requisiti sanitari specifici.

Lo scopo della presente revisione è rendere completamente compatibile la legislazione svizzera in materia di acqua potabile con quella dell'UE (direttiva 98/83/CE¹). Gli allegati previgenti sono stati completati inserendo i valori massimi per i parametri microbiologici, chimici e fisici.

Per l'acqua che entra «in contatto con il corpo umano», la riflessione verteva sulle norme tecniche in vigore (p. es. le norme SIA) e le normative cantonali in merito. Laddove vige una legislazione cantonale, le piscine sono controllate sulla base di legislazioni cantonali e norme tecniche riconosciute. Con l'entrata in vigore della legge rivista è indispensabile fissare requisiti qualitativi comuni validi in tutto il Paese per l'acqua dei diversi tipi di piscine e vasche idromassaggio.

La sezione 3 dell'ordinanza riguarda le acque per docce e piscine di impianti accessibili a tutti o a una cerchia definita di persone autorizzate. In tal senso quindi, anche se gli impianti di balneazione in case di cura, ospedali e hotel non sono necessariamente aperti al pubblico, sono riservati a una «cerchia di persone autorizzate», ossia i pazienti di questi istituti o i clienti degli hotel. Negli ultimi anni i casi di legionellosi notificati all'UFSP sono aumentati continuamente. Essenzialmente, i batteri del genere *Legionella spp.* risultano pericolosi se respirati. Nonostante la maggioranza dei casi di legionella sia dovuta alla specie *Legionella pneumophila*, non è possibile escludere che anche altre specie del genere *Legionella* presentino un rischio infettivo. Per le acque di docce e piscine pubbliche è stato quindi fissato un valore massimo per l'insieme delle specie di legionella, ossia *Legionella spp.*

Contrariamente alle procedure di disinfezione, i mezzi di disinfezione sono disciplinati dalla legislazione sui prodotti chimici, segnatamente dall'ordinanza del 18 maggio 2005² sui biocidi.

¹ GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32.

² RS 813.12

In questo ambito si è ritenuto necessario fissare concentrazioni massime per i residui provocati dai trattamenti riconosciuti per la disinfezione di tali acque.

Le definizioni e i requisiti applicabili alle piscine si basano soprattutto sulla norma SIA 385/9 «Eau et installations de régénération de l'eau dans les piscines publiques - Exigences et prescriptions complémentaires de construction et d'exploitation» e sulle ordinanze cantonali riguardanti le acque di balneazione.

Date le loro peculiarità mediche si è deciso di fissare requisiti specifici per i bagni delle case di cura balneare autorizzate secondo la legge federale sull'assicurazione malattie³. I responsabili di questi bagni devono tuttavia soddisfare gli stessi requisiti generali del diritto alimentare, in particolare relativamente al controllo autonomo. La valutazione della qualità delle acque balneabili di laghi e fiumi non rientra invece nel campo di applicazione della presente ordinanza.

II. Commento alle singole disposizioni

Sezione 1 Disposizioni generali

La presente ordinanza fissa i requisiti per l'acqua calda e per l'acqua destinata a entrare in contatto con il corpo umano, come l'acqua per docce o piscine.

Sezione 2 Acqua potabile

Art. 2 Definizioni

La definizione di acqua potabile corrisponde a quella presente nella direttiva 98/83/CE.

È importante definire con maggiore chiarezza rispetto al passato i termini impiegati. Le definizioni permettono nello specifico di differenziare gli obblighi di un fornitore di acqua centralizzato da quelli del proprietario di un edificio avente anche responsabilità nella distribuzione di acqua a terzi. Il proprietario di una casa che riceve l'acqua per il suo consumo personale non è soggetto al rispetto della legislazione alimentare. Al contrario però, nel momento in cui consegna quest'acqua ai locatari o a degli utenti (in hotel, case di cura, ospedali o altri edifici pubblici), è tenuto a soddisfare i requisiti stabiliti nell'ordinanza.

Art. 3 Requisiti dell'acqua potabile

I requisiti che deve soddisfare l'acqua potabile sono qui definiti in maniera generale, mentre i criteri specifici sono elencati negli allegati 1–3.

I requisiti minimi sono fissati principalmente sotto forma di valori massimi. Si tratta di misure che considerano innanzitutto il potenziale rischio per la salute delle persone ma che si basano anche sul principio ALARA (As Low As Reasonably Achievable) e sulla buona prassi di fabbricazione. Va tenuto conto anche della fattibilità e delle conseguenze di una interruzione nella distribuzione.

Per analogia con la definizione dei criteri microbiologici per l'igiene disciplinati dall'ordinanza sui requisiti igienici, gli indicatori dell'allegato 1 stabiliscono le condizioni igieniche da rispettare durante il trattamento e la distribuzione dell'acqua potabile. In caso di superamento di uno di

³ RS 832.10

questi valori massimi è necessario introdurre misure correttive appropriate per ristabilire condizioni igieniche accettabili.

Nell'allegato 1 sono indicati anche i metodi di riferimento validi per l'analisi dei diversi parametri microbiologici. Sono ammessi altri metodi di analisi purché siano convalidati rispetto al metodo di riferimento in conformità con i protocolli riconosciuti internazionalmente e giungano a valutazioni paragonabili a quelle dei metodi di riferimento. I valori di riferimento di cui all'allegato 3 sono stabiliti per il controllo della «buona prassi di fabbricazione». L'acqua potabile è considerata di buona qualità se questi valori non vengono superati durante il trattamento e la distribuzione. A medio termine tali criteri qualitativi andrebbero recepiti nelle guide sulla buona prassi predisposte dalle associazioni interessate. In caso di superamento di un valore di riferimento di cui all'allegato 3 è necessario verificare se ciò comporta un rischio per la salute e, in caso affermativo, richiedere che siano introdotte prioritariamente misure correttive volte a migliorare la qualità dell'acqua e a raggiungere un livello conforme ai requisiti di protezione della salute delle persone.

I valori di radioattività di cui all'allegato 3 sono ripresi dalla direttiva 2013/51/Euratom che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano. Nel considerando di questa direttiva si specifica che «il contributo delle pratiche che comportano un rischio in termini di radiazioni ionizzanti all'esposizione dell'intera popolazione dev'essere mantenuto entro il valore più basso ragionevolmente ottenibile».

L'analisi dei rischi citata al capoverso 3 è una condizione necessaria per realizzare un sistema HACCP. L'OMS ha pubblicato dei «Water Safety Plans» con raccomandazioni su come attuare il sistema HACCP in relazione al trattamento e alla distribuzione dell'acqua potabile.

Art. 4 Requisiti degli impianti di approvvigionamento idrico

L'obbligo di notificare preventivamente la costruzione o la modifica edilizia di una infrastruttura riguarda i lavori che possono influenzare significativamente la qualità dell'acqua trattata o distribuita. Questa notifica deve sostanzialmente permettere di evitare investimenti consistenti fatti senza cognizione di causa.

Le tabelle della lettera d'informazione 109 del 2005 dell'UFSP relativa ai mezzi e alle procedure autorizzati per la preparazione e la disinfezione dell'acqua potabile sono state riprese e aggiornate nell'allegato 4.

Esso comprende numerosi elenchi basati sul lavoro svolto dall'ufficio federale dell'ambiente tedesco, tra cui uno riferito ai disinfettanti autorizzati dall'Organo di notifica per prodotti chimici gestito dall'UFSP. Tali sostanze, destinate alla disinfezione dell'acqua potabile, sono sottoposte ad autorizzazione e devono quindi soddisfare i requisiti dell'ordinanza sui biocidi.

L'immissione nel mercato di «materiali utilizzabili a contatto con l'acqua potabile» è disciplinata nella legge sui prodotti da costruzione⁴, che stabilisce una serie di requisiti che i fabbricanti di condotte d'acqua devono rispettare per la loro commercializzazione. Le condotte d'acqua devono essere concepite in modo tale che, dal momento del loro utilizzo, non trasferiscano all'acqua contaminanti che potrebbero renderla non idonea al consumo. Di conseguenza, dal momento in cui sono utilizzate per incanalare l'acqua potabile, spetta al fornitore di acqua (e

⁴ RS 933.0

non al fabbricante della condotta) assicurarsi nell'ambito del controllo autonomo che le strutture utilizzate (condotte) garantiscano il rispetto dei requisiti legali del diritto alimentare.

Il capoverso 5 definisce chiaramente i requisiti che devono soddisfare i materiali e gli oggetti utilizzabili a contatto con l'acqua potabile. Essi possono cedere all'acqua potabile sostanze soltanto in quantità che permettono di rispettare i valori massimi di cui agli allegati 2 e 3 della presente ordinanza, basati sul concetto di LMS (limite di migrazione specifica) definito nell'ordinanza sui materiali e gli oggetti. Riprendendo i criteri stabiliti nell'ordinanza sui materiali e gli oggetti e adeguandoli all'esposizione determinata da un consumo giornaliero di due litri di acqua potabile a persona è possibile stabilire requisiti specifici per queste sostanze, a condizione che non siano oggetto di valutazioni tossicologiche scientificamente riconosciute. I materiali che vengono in contatto con l'acqua, principalmente durante il trasporto, possono far migrare sostanze non ancora valutate dal punto di vista tossicologico. È importante in tal senso limitare la quantità totale di residuo disciplinando l'aumento del tenore di carbonio organico totale. Questi valori permettono ai fornitori di acqua di scegliere materiali di imballaggio la cui materia organica non migra in grande quantità nell'acqua trasportata. Il valore indicato per il tenore di materia organica totale non significa tuttavia che vi possano essere sostanze altamente tossiche a concentrazioni di 5 mg/l. Quando si identifica una sostanza estranea nell'acqua è necessario definirne le proprietà tossicologiche, che saranno determinanti per stabilire la concentrazione massima ammessa. Va constatato che secondo l'allegato 3 della presente ordinanza la concentrazione di carbonio organico totale (TOC) nell'acqua potabile non deve superare 1 mg C/l, un elemento che non contraddice il requisito di cui sopra poiché al momento della captazione l'acqua possiede già una certa quantità di materia organica naturale.

Art. 5 Informazioni destinate ai consumatori intermedi e finali

Dato il ruolo essenziale dell'acqua potabile nella nostra catena alimentare e visto che non è mai oggetto di una vera e propria etichettatura al momento della distribuzione, è importante che i consumatori siano regolarmente informati sulla sua qualità. Per questo motivo secondo l'ordinanza il fornitore è tenuto a informare almeno una volta all'anno in modo dettagliato sulla qualità di tale acqua.

Sezione 3 Acqua per docce e piscine

L'acqua per piscine oggetto di questa sezione proviene solitamente da una rete di acqua potabile e soddisfa quindi i requisiti elencati alla sezione 2 della presente ordinanza.

Questa revisione considera i requisiti determinanti dell'ordinanza sui biocidi e le conoscenze scientifiche attuali, in particolare riguardo alla lotta alle legionellosi, oltre che l'attività di normazione della SIA.

Per determinare i requisiti sanitari minimi sono infine state prese in considerazione anche le raccomandazioni concernenti la valutazione igienica dei laghetti artificiali pubblici balneabili pubblicate dall'UFSP e dall'UFAM nel marzo 2006.

Art. 7 Definizioni

Le definizioni non descrivono in modo esaustivo le specificità di ogni tipo di bagno, ma precisano le condizioni essenziali che permettono di stabilire requisiti negli articoli successivi. Le condizioni generali riguardanti i bagni termali devono essere rispettate anche per i bagni curativi.

Risulta necessario sottolineare che rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza solo le piscine pubbliche (aperte al pubblico), incluse quelle riservate a una cerchia di persone e non esclusivamente private (es. una casa di cura o un hotel).

Art. 9 Requisiti microbiologici

Oltre ai criteri microbiologici generali è necessario prendere in considerazione le raccomandazioni UFSP/USAV concernenti le concentrazioni massime di legionelle pubblicate nel 2009 e rivelatesi valide nel corso degli anni, che forniscono informazioni utili, in particolare sulle condizioni che gli impianti sanitari devono rispettare per garantire il non superamento dei valori massimi. In futuro saranno aggiornate congiuntamente dall'USAV e dall'UFSP.

Tali requisiti sono conformi anche alle raccomandazioni proposte dalla European Legionnaires' Disease Surveillance Network (ELDSNet).

Art. 11 Concentrazioni di disinfettanti

Per indicare le concentrazioni di disinfettanti ci si fonda su procedure e mezzi di disinfezione riconosciuti al giorno d'oggi, vale a dire essenzialmente procedure a base di cloro, di diossido di cloro e di bromo.

I criteri di visibilità/limpidità sono importanti per evitare acque troppo cariche di particelle, considerato che non è possibile effettuare correttamente trattamenti e disinfezioni se l'acqua è troppo torbida. La limpidezza dell'acqua è legata anche alla presenza di materia organica, che favorisce la proliferazione di alghe microscopiche (cianobatteri) in grado di produrre cianotossine pericolose per la salute dei bagnanti.

Art. 12 Concentrazioni massime di sostanze inquinanti o derivanti dalla disinfezione

Diversi studi scientifici citano i rischi dei bagnanti regolarmente esposti alle sostanze nocive che scaturiscono dalle reazioni dei disinfettanti con la materia organica presente nell'acqua per piscine. È pertanto necessario limitare tali sostanze derivanti dalla disinfezione, incentivando così il rispetto delle buone prassi di manutenzione citate nelle attuali norme tecniche.

Il valore massimo relativamente rigido per il fosforo totale nell'«acqua delle vasche con rigenerazione biologica» permette di limitare la proliferazione delle alghe e quindi la produzione di cianotossine.

Art. 13 Impianti di trattamento delle acque e impianti per docce

In ambito sanitario si ritiene che lo stato della tecnica sia generalmente descritto nelle relative norme SIA o in altre norme internazionali equivalenti.

Art. 14 Requisiti per il personale degli impianti di balneazione accessibili al pubblico

Considerata l'elevata tecnicità dei compiti che deve assumere, è importante che il personale responsabile dell'acqua per piscine segua una formazione adeguata.

Sezione 4 Adeguamento degli allegati

Rispetto alle ordinanze previgenti l'elenco degli allegati è divenuto molto più consistente, ma ciò ha permesso di accorpate in un'unica ordinanza i requisiti che prima erano suddivisi fra diversi documenti, come la lettera d'informazione 109/2005 dell'UFSP o le raccomandazioni in tal senso.

Sezione 5 Disposizioni finali

L'entrata in vigore della nuova legislazione sull'acqua per piscine e docce potrebbe determinare la necessità per alcune strutture, in particolare alberghiere, di rinnovare i loro impianti per essere conformi ai requisiti relativi specificatamente al livello ammesso di legionelle. Dati i costi che ciò potrebbe generare, ai proprietari di queste strutture è stato concesso un termine di 10 anni per procedere ai lavori necessari. Nel frattempo sarà possibile prendere tutte le altre misure previste dal diritto alimentare volte a proteggere la salute dei consumatori. Questo periodo transitorio non si applica naturalmente agli impianti costruiti dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza o a quelli in cui la conformità ai requisiti legali può essere ottenuta ricorrendo a misure meno vincolanti (ad esempio l'aumento della temperatura dell'acqua o l'aggiunta di un disinfettante).